

(N. 2117-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2356)

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 GENNAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1952

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

ONOREVOLI SENATORI. — Le aliquote vigenti per le tasse di concessione governativa, pur avendo subito un parziale ritocco con la legge 26 gennaio 1949, n. 10, sono rimaste nel complesso ancora lontane da quella misura che avrebbero dovuto raggiungere se si fosse applicato integralmente ad esse il coefficiente di svalutazione monetaria.

È quindi perfettamente logico che il Governo dovendo reperire nuove e maggiori entrate per far fronte alle note esigenze di bilancio abbia rivolto l'attenzione a questo settore.

A ciò provvede il provvedimento in esame il quale mentre assicura una maggiore aderenza del tributo all'attuale potere d'acquisto della lira, dà la possibilità di realizzare un notevole aumento di entrate, che si può calcolare in 5 miliardi circa.

Il provvedimento risulta anche diretto a garantire una migliore distribuzione del carico fiscale, portando in via di massima, una maggiore incidenza su quelle attività industriali e commerciali che più sono avvantaggiate dallo sviluppo della congiuntura economica.

L'articolo 1 è quello che contiene le maggiori riforme strutturali del tributo. Esse riguardano in specie farmacie, cinematografi, iscrizione negli albi degli appaltatori ecc. In molti casi è stata istituita giustamente una tassa annuale che è senza dubbio più rispondente al carattere di certe attività economiche, che non quella *una tantum*, ora vigente. La Commissione ha trovato anche razionali le nuove suddivisioni di voci che permettono una maggiore equità nell'applicazione del tributo. All'uopo però osserva che sarebbe

bene creare ancora una o due classi per le farmacie, non sembrando opportuno fermarsi ai 200.000 abitanti. Inoltre raccomanda di rivedere, nel nuovo testo unico, l'ammontare della tassa annuale d'esercizio che sembra un po' bassa nella misura ora fissata.

Con gli articoli 2, 3 e 4 vengono apportati aumenti a numerose voci della tariffa in misura che varia dal 50 al 200 per cento.

L'articolo 5 riguarda le aliquote di alcune attività che recentemente hanno acquistato una notevole importanza economica.

Con l'articolo 6 si chiarisce che gli aumenti previsti in questo disegno di legge si cumulano con quelli già disposti con la legge 26 gennaio 1949, n. 10.

L'articolo 7 raddoppia la misura del canone annuo per le case da giuoco che così va a 20 milioni.

Con l'articolo 8 si istituiscono tre nuove voci. La prima riguarda i servizi automobilistici, la seconda l'uso di macchine automatiche per la vendita di biglietti d'ingresso in

locali di pubblico spettacolo, e la terza l'auto-rizzazione alla produzione e vendita dei prodotti dietetici per l'infanzia.

Per la prima, la Commissione esprime alcune perplessità per l'incidenza che tale tassa potrà avere sui servizi automobilistici di montagna, dove in genere la lunghezza del percorso non corrisponde all'economicità di gestione della linea.

L'articolo 9 contempla le sanzioni per le infrazioni alla legge ed infine l'articolo 10 dà delega al Governo per la formazione del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

La Commissione mentre riconosce la necessità di tale testo unico invita il Governo a servirsi anche per questo del parere di una Commissione parlamentare, così come è previsto per il testo unico delle tasse automobilistiche.

Onorevoli senatori, con le premesse e le osservazioni di cui sopra la vostra Commissione, a maggioranza vi invita ad approvare il disegno di legge.

TAFURI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I numeri 22, 25, 28, 42, 43, 78, 87, 93, 114, 183, 205, 209 e 210 della tabella alle-

gato A alla legge tributaria sulle concessioni governative approvata con decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
22	Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia: a) Tassa di apertura: 1° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti 2° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti 3° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti 4° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti	10.000 20.000 40.000 80.000	Ordinari Id. Id. Id.	La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento; e quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti. Per centro abitato s'intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del Comune cui il centro abitato appartiene. La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
	5° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti	120.000	Ordinario	le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.
	6° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti	160.000	Id.	La concessione per l'apertura ed esercizio di una farmacia è favorevole, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa; e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso dal Prefetto il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
	7° nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti	200.000	Id.	La tassa deve essere corrisposta anche per i trapassi, per atti tra vivi o per successione, di farmacie legittime di cui agli articoli 369 e 370 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie e nel caso di trapasso di farmacia a favore del figlio del titolare premorto avviato agli studi farmaceutici, la tassa deve essere corrisposta all'atto del trapasso e non al momento dell'abilitazione professionale.
	b) Tassa annuale di esercizio	Le tasse di cui alla lettera a) ridotte ad un quinto	Id.	Le stesse disposizioni a norma dell'articolo 379 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie varranno per le farmacie privilegiate e per tutte quelle di diritto transitorio della Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previste negli articoli 374, 375 e 376 del detto testo unico, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti nei citati articoli 374, 375 e 376.
				La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato testo unico.
				Non è dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'articolo 129 del citato testo unico, nè nel caso previsto dal 2° comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
				Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
				Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione ai sensi dell'articolo 128 del citato testo unico delle leggi sanitarie e nella misura ri-

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
25	<p>a) Autorizzazione per la fabbricazione a scopo di vendita di presidi medici e chirurgici da parte delle apposite officine, di cui all'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'articolo 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422</p> <p>b) Autorizzazione per porre in commercio presidi medici e chirurgici (articolo 189 del testo unico citato, sostituito dall'articolo 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422)</p>	<p>10.000</p> <p>6.000</p>	<p>Ordinario</p> <p>Id.</p>	<p>sultante nella tabella n. 3 annessa al testo unico medesimo.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>Sono presidi medici e chirurgici i pessari, gli irrigatori, le docce, le siringhe, gli insufflatori vaginali, le cannule vaginali, i disinfettanti, le sostanze poste in commercio come battericide o germicide, gli apparecchi di contensione di ernie intestinali o di organi addominali.</p> <p>La tassa di cui alla lettera b) è dovuta per ogni presidio per il quale viene chiesta l'autorizzazione.</p> <p>Alla stessa tassa va soggetto il decreto col quale viene approvata qualsiasi variazione della composizione dei presidi medici e chirurgici già autorizzati.</p>
28	<p>Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali:</p> <p>1° Tassa di apertura degli anzidetti stabilimenti:</p> <p>a) di acque minerali naturali</p> <p>b) di acque minerali artificiali</p> <p>2° Tassa annuale di esercizio degli anzidetti stabilimenti:</p> <p>a) di acque minerali naturali</p> <p>b) di acque minerali artificiali</p>	<p>15.000</p> <p>30.000</p> <p>5.000</p> <p>7.500</p>	<p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	<p>Non si considerano acque minerali le ordinarie acque potabili comunque messe in commercio, le acque gassate e di seltz, le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica, ed i fanghi.</p> <p>L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (articolo 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).</p> <p>Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzioni o di smercio (articolo 5, ultimo comma del citato regolamento) col conseguente pagamento della tassa.</p> <p>Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.</p> <p>La tassa annuale di cui al n. 2 deve essere assolta entro il 31 dicembre di ogni anno.</p>
42	<p>Autorizzazione dell'autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata e comunque preparata ai sensi dell'articolo 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298:</p> <p>a) tassa di apertura</p> <p>b) tassa annuale di esercizio</p>	<p>4.000</p> <p>4.000</p>	<p>Id.</p> <p>Id.</p>	<p>L'autorizzazione è necessaria anche per la vendita delle carni in spacci adibiti al commercio di altri svariati prodotti anche se questi ultimi costituiscono la prevalente attività.</p> <p>La tassa annuale di cui alla lettera b) deve essere assolta entro il 31 dicembre di ciascun anno.</p>

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
43	Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate ai sensi dell'articolo 50 del regolamento citato al n. 42:			L'autorizzazione riguarda qualsiasi laboratorio sia pure con un minimo di attrezzatura, come avviene in molte salumerie e pizzicherie, che provvedono alla preparazione di carni insaccate e simili.
	a) tassa di apertura	8.000	Ordinario	La tassa annuale di cui alla lettera b) deve essere assolta entro il 31 dicembre di ogni anno.
	b) tassa annuale di esercizio	8.000	Id.	
78	Licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza per l'apertura di cinematografi (articolo 68 del testo unico della legge di pubblica sicurezza):			La classificazione dei cinematografi nelle controindicate categorie è fatta dal Prefetto, giusta la disposizione di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1940, n. 406.
	a) tassa per l'apertura degli anzidetti locali:			L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e deve risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio (articolo 1 della citata legge).
	di categoria extra	600.000	Id.	La licenza è personale ed ha la validità di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato.
	di 1ª categoria	400.000	Id.	La tassa di cui alla lettera b) è dovuta in occasione del cambiamento dell'intestatario della licenza, indipendentemente da quella già corrisposta per l'apertura del locale o da quella riguardante la vidimazione chiesta, nel corso dell'anno, dal precedente intestatario.
	di 2ª categoria	300.000	Id.	Per le licenze riguardanti i cinematografi all'aperto (arene) la tassa è dovuta nella misura di un quarto di quella controindicata.
	di 3ª categoria	150.000	Id.	
	di 4ª categoria	100.000	Id.	
	di 5ª categoria	50.000	Id.	
	b) tassa per il cambio dell'intestatario della licenza per locali:			
	di categoria extra	120.000	Id.	
	di 1ª categoria	80.000	Id.	
	di 2ª categoria	60.000	Id.	
	di 3ª categoria	30.000	Id.	
	di 4ª categoria	20.000	Id.	
	di 5ª categoria	10.000	Id.	
	c) vidimazione annuale delle anzidette licenze per locali:			
	di categoria extra	90.000	Id.	
	di 1ª categoria	60.000	Id.	
	di 2ª categoria	45.000	Id.	
	di 3ª categoria	22.500	Id.	
	di 4ª categoria	15.000	Id.	
	di 5ª categoria	7.500	Id.	
	Per i cinematografi gestiti in locali propri dall'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e da altri Enti di assistenza e beneficenza	1.000	Id.	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
87	<p>Autorizzazione del Prefetto e licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza per spacci alcoolici ad alta o bassa gradazione presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita od il consumo siano limitati ai soli soci (articolo 86, ultimo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza):</p> <p>a) <i>tassa di primo rilascio:</i></p> <p>1° in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti</p> <p>2° in Comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti</p> <p>3° in Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti</p> <p>4° in Comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti</p> <p>5° in Comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti</p>	<p>1.500</p> <p>2.000</p> <p>2.500</p> <p>3.500</p> <p>5.000</p>	<p>Ordinario</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	<p>I controindicati enti o circoli che esercitano, ai sensi dell'articolo 159 del Regolamento di pubblica sicurezza, anche la vendita al pubblico, devono invece corrispondere la tassa di cui ai precedenti numeri 85 e 86.</p> <p>Non sono tenuti al pagamento della tassa, in quanto non hanno bisogno di munirsi della licenza di pubblica sicurezza:</p> <p>1° gli spacci cooperativi militari;</p> <p>2° il Centro alpinistico italiano.</p>
	b) <i>tassa di rinnovazione annuale . . .</i>	Le stesse tasse stabilite alla lettera a)		Le tasse di cui alla lettera b) devono essere assolte entro il 31 dicembre di ogni anno.
93	<p>Licenza rilasciata dalla Autorità locale di pubblica sicurezza al sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per distribuire, mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti e disegni, per affiggere, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, scritti, disegni, giornali ovvero estratti o sommari di essi; o fare uso di mezzi luminosi od acustici per comunicazioni al pubblico:</p> <p>a) in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti</p> <p>b) in Comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti</p> <p>c) in Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti</p> <p>d) in Comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti</p> <p>e) in Comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti</p>	<p>300</p> <p>600</p> <p>1.000</p> <p>2.000</p> <p>3.000</p>	<p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	<p>La licenza non è personale, ed occorre per ciascun Comune in cui hanno luogo la distribuzione, l'affissione o la esposizione di manifesti, disegni, manoscritti, ecc. ad eccezione degli avvisi di carattere commerciale per i quali è sufficiente per l'affissione o distribuzione in più Comuni la licenza della Autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati (articolo 203 del regolamento di pubblica sicurezza).</p> <p>La locuzione «luogo pubblico» deve intendersi in senso lato, e cioè di luogo nel quale ognuno abbia libero accesso, sia pure a pagamento.</p> <p>La controindicata tassa è anche dovuta per l'affissione in luogo pubblico od esposto al pubblico di stampati e manoscritti predisposti a cura di enti, amministrazioni ed autorità pubbliche non statali quando ai detti enti venga rilasciata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, la licenza di cui all'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza.</p> <p>È dovuta una sola tassa unica essendo l'autorizzazione di pubblica sicurezza, per la distribuzione od affissione di manifesti identici nel contenuto, in quanto annunziano gli stessi spettacoli cinematografici dati nella stessa giornata in sale diverse, ma appar-</p>

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
				<p>tenenti allo stesso esercente e situate nello stesso Comune.</p> <p>Gli esercenti di cinematografi, che, oltre il manifesto-programma, espongono, a parte, quadri, disegni e fotografie illustrative di filmi da proiettare, debbono corrispondere due tasse in corrispondenza alle licenze di pubblica sicurezza ottenute.</p> <p>Sono esentati dal pagamento della tassa:</p> <p>1° gli avvisi per i quali non occorre la licenza, essendo la pubblicazione richiesta da una tassativa disposizione di legge ed eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di una amministrazione dello Stato (articolo 202, capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza);</p> <p>2° gli scritti o disegni relativi a vendita o locazione di fondi rustici o urbani ed a vendite allo incanto (articolo 113, 3° capoverso testo unico della legge di pubblica sicurezza);</p> <p>3° gli scritti e disegni dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.);</p> <p>4° gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, affissi dal ministro di un culto ammesso nello Stato nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto (articolo 3 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289).</p>
114	<p>Iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della società, nonché degli atti di fusione, giusta le disposizioni di cui ai capi III e IX del titolo V del Libro V del lavoro del Codice civile;</p> <p>a) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice:</p> <p> fino a lire 50.000 di capitale</p> <p> con capitale superiore a lire 50.000.</p> <p>b) se trattasi di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni, o di una società a responsabilità limitata:</p> <p> fino a lire 250.000 di capitale</p> <p> oltre lire 250.000 e fino a lire un milione</p> <p> oltre lire 1.000.000 e fino a lire 2.000.000</p>	<p>2.000</p> <p>4.000</p> <p>6.000</p> <p>10.000</p> <p>16.000</p>	<p>Ordinario</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	<p>Per le iscrizioni degli atti portanti aumenti di capitale sociale che è quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controdistinta va corrisposta soltanto sull'aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla società, ovvero l'apporto di ricchezza versato per il reintegro del capitale svalutato o perduto.</p> <p>L'iscrizione delle deliberazioni di proroga o cambiamento dell'oggetto o tipo della società è soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di lire 1.500.</p> <p>L'iscrizione dell'atto di fusione di cui all'articolo 2504 del Codice civile, quando la fusione avviene per incorporazione senza aumento di capitale della società incorporante, è parimenti soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di lire 1.500 da calcolarsi sul capitale della società incorporata.</p>

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
<i>Segue</i> 114	per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle lire 16.000	3.000	Ordinario	<p>Qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporante si applica il 1° comma della presente nota. Per la iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione è dovuta la tassa sull'intero capitale della nuova società come per gli atti costitutivi.</p> <p>Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative.</p> <p>Salva l'applicazione dell'articolo 10 del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 (pagamento di tassa mediante abbonamento) sono esenti da ogni tassa gli atti costitutivi delle società che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo (articolo 12 del detto decreto-legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ed integrato dall'articolo 2 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1669).</p>
183	<p>Rilascio e vidimazione annuale da parte delle prefetture di patenti di abilitazione a condurre:</p> <p>a) automobili (patente di 1° grado) . .</p> <p>b) automobili (patente di 2° e 3° grado), motocarrozzette, furgoncini, piroscafi e motoscafi</p>	2.000	Con marche	<p>La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce.</p> <p>Tale vidimazione peraltro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente dell'anno.</p> <p>Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisorio, debbono munirsi della patente di abilitazione (articolo 102, 5° comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).</p> <p>La patente di 3° grado regolarmente vidimata è valida, nel corso dell'anno a condurre anche autoveicoli per i quali sia richiesta patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per questa ultima.</p> <p>Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi col bollo a calendario a cura delle sedi provinciali dell'A.C.I.</p>
205	<p>Iscrizione nell'albo degli appaltatori di opere pubbliche:</p> <p>1° per lavori di importo fino a lire 3.000.000</p>	2.000	Ordinario	<p>La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.</p>

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
<i>Segue</i> 205	2° per lavori di importo fino a lire 10.000.000 3° per lavori di importo fino a lire 25.000.000 4° per lavori di importo fino a lire 50.000.000 5° per lavori di importo fino a lire 100.000.000 6° per lavori di importo fino a lire 250.000.000 7° per lavori di importo fino a lire 500.000.000 8° per lavori di importo oltre le lire 500.000.000	4.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000	Ordinario Id. Id. Id. Id. Id. Id.	<p>L'iscrizione si effettua per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti:</p> <p>a) opere edilizie comprendenti movimenti di terra, lavori murari ed in cemento armato relativi, restauri monumentali, impianti e riforniture degli edifici;</p> <p>b) opere stradali, idrauliche e ferrovie, comprendenti movimenti di terra, manufatti e opera d'arte sia in muratura, che in cemento armato, fognature, acquedotti;</p> <p>c) opere marittime;</p> <p>d) opere ed impianti speciali, opere in cemento armato di eccezionale importanza, gallerie e diverse.</p> <p>È ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.</p> <p>Non possono essere iscritti nell'albo fornitori industriali o commercianti che si occupino soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.</p> <p>L'albo è obbligatorio per le amministrazioni statali e degli altri enti pubblici per gli appalti di importo superiore alle lire 500.000.</p> <p>Per la cancellazione dall'albo occorre produrre entro il 31 dicembre di ogni anno una domanda in carta libera.</p> <p>Ove nel termine suddetto non sia presentata tale domanda e comunque permanga la iscrizione nell'albo senza il pagamento della tassa dovuta, la ditta incorre nelle sanzioni previste dalla vigente legge sulle concessioni governative.</p>
209	Iscrizione nell'albo degli appaltatori delle imposte di consumo: a) tassa annuale d'iscrizione nel suddetto albo b) tassa annuale per ogni gestione appaltata: in Comuni con oltre 200.000 abitanti in Comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti in Comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti in Comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	1.000 12.000 10.000 8.000 6.000	Id. Id. Id. Id. Id.	<p>La controindicata tassa, dovuta per ogni gestione tenuta, deve esser corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere l'iscrizione per l'anno successivo</p>

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Modo di pagamento	Note
<i>Segue</i> 209	in Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	4.000	Ordinario	
	in Comuni fino a 10.000 abitanti	2.000	Id.	
210	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di una arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265):			
	a) per le arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico e dell'ernista	5.000	Id.	
	b) per gli infermieri compresi i massaggiatori ed i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici	2.000	Id.	
	c) per tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie.	1.000	Id.	

Art. 2.

Le aliquote di tasse di concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate in ragione della metà:

- 52 (Licenza porto fucile).
- 54 (Licenza caccia).
- 66 (Licenza fabbricazione esplosivi).
- 67 (Licenza fabbricazioni polveri).
- 68 (Licenza deposito polveri piriche od esplosivi).
- 69 (Licenza deposito polveri senza fumo).
- 74 (Autorizzazione industria gas tossici).
- 77 (Licenza apertura teatri).
- 79 (Licenza accademie e trattenimenti vari).
- 81 (Licenza apertura circoli o scuole da ballo).
- 83 (Nulla osta per pellicole cinematografiche).
- 84 (Lettura e revisione copioni).
- 85 (Licenza vendita bevande alcoliche).
- 92 (Licenza arti tipografiche).
- 95 (Licenza di agenzie di prestiti sopra pegno).

- 96 (Licenza agenzie di affari).
- 100 (Autorizzazione nomina guardie particolari).
- 102 (Licenza per esercizio investigazione privata).
- 105 (Licenza locali meretricio).
- 147 (Dichiarazione opera di pubblica utilità).
- 154 (Licenza impianto funicolari, teleferiche, ecc.).
- 179 (Abilitazione di navi alla navigazione).
- 180 (Certificato immatricolazioni aeromobili).
- 181 (Certificato navigabilità aeromobili).
- 202 (Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di professioni, arti e mestieri).
- 203 (Iscrizione nel ruolo degli amministratori giudiziari).
- 215 (Licenza di fabbricazione e montaggio di apparecchi e materiali radioelettrici).
- 216 (Licenza per riparazione e vendita di apparecchi radioelettrici).

Art. 3.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono raddoppiate:

- 23 (Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, ecc.).
- 55 (Licenza di appostamento fisso di caccia).
- 56 (Permessi rilasciati dal concessionario a terzi per caccia o uccellazione nelle riserve).
- 58 (Licenza pesca lacuale e fluviale).
- 72 (Licenza per spari di armi da fuoco e accensione di fuochi artificiali).
- 82 (Licenza balli, thè danzanti, ecc.).
- 86 (Licenza vendita bevande ultralcoholiche).
- 91 (Licenza per corse di cavalli, esercizio di totalizzatori, ecc.).
- 101 (Licenza per prestazione di opere di vigilanza privata, ecc.).
- 104 (Licenza di impianto ascensori, ecc.).
- 107 (Licenza per rimessa autoveicoli e vetture, ecc.).
- 111 (Prima vidimazione libri di commercio).
- 112 (Vidimazione annuale libri di commercio).
- 113 (Iscrizione nel registro delle imprese).
- 115 (Iscrizione di modificazioni dell'atto costitutivo, ecc.).
- 131 (Licenza fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi).
- 155 (Licenza di esercizio funicolari e teleferiche).
- 163 (Iscrizione di ipoteche sulle miniere).
- 166 (Concessione di derivazione acque pubbliche).
- 167 (Concessione di occupazione spiagge lacuali).
- 168 (Permesso di esecuzione di opere idrauliche).
- 169 (Occupazione e attraversamento alvei, fiumi, torrenti, ecc.).
- 170 (Esecuzione di lavori di acquicoltura, ecc.).

- 173 (Licenza autotrasporto merci).
- 174 (Concessione di esercizi di navigazione interna).
- 175 (Concessione di esercizi servizi pubblici navigazione interna ecc.).
- 176 (Concessione di esercizi servizi pubblici navigazione interna per rimorchio, ecc.).
- 177 (Autorizzazione trasporto con navi e galleggianti).
- 178 (Licenza trasporto legname).
- 184 (Permesso trasporto persone su autocarri).
- 185 (Permesso per corse fuori linea).
- 186 (Spedizione di patenti di grado nella marina).
- 208 (Iscrizione nell'albo degli esattori imposte dirette).

Art. 4.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 marzo 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono triplicate:

- 57 (Costituzione di riserve chiuse).
- 60 (Licenza per la fabbricazione, raccolta e smercio di esplosivi e armi non da guerra).
- 117 (Istituzione borse valori).
- 118 (Autorizzazione per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere, ecc.).
- 119 (Autorizzazione per esercizio industrie assicurative).
- 157 (Licenza per fare opere o depositi su strade statali, ecc.).
- 158 (Autorizzazione a condurre acque e attraversare strade con condutture, ecc.).
- 160 (Autorizzazione a trasferire permessi di ricerca mineraria).
- 206 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle amministrazioni ferroviarie e posteografiche).
- 214 (Iscrizione nell'albo degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli).

Art. 5.

Le aliquote di tasse sulle concessioni governative, previste dai seguenti numeri della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni, sono aumentate nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

- 159 (Permesso per la ricerca di sostanze minerali) da lire 1.000 a lire 10.000.
 161 (Decreto per concessioni minerarie) da lire 1.000 a lire 20.000.
 162 (Decreto che autorizza il trasferimento della concessione di miniere) da lire 1.000 a lire 25.000.
 207 (Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta di rifiuti):
- a) da lire 600 a lire 3.000;
 - b) da lire 800 a lire 4.000;
 - c) da lire 1.000 a lire 5.000;
 - d) da lire 2.000 a lire 10.000;
 - e) da lire 3.000 a lire 15.000.

Art. 6.

Per le voci aumentate o comunque modificate per effetto della legge 26 gennaio 1949, n. 10, le maggiorazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, vanno applicate sulla misura del tributo risultante dagli aumenti o dalle modificazioni stabiliti dalla predetta legge.

Art. 7.

L'aliquota di tassa di concessione governativa, prevista per l'esercizio di case da gioco dall'articolo 7 della legge 26 gennaio 1949, n. 10, è raddoppiata.

Art. 8.

Alla tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, sono aggiunte le seguenti voci:

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA lire	Note
Concessione, tanto se provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone.		Il concessionario è tenuto ad esibire all'Ispettorato della motorizzazione civile, che provvede alla concessione, la quietanza modello 72-A, ovvero l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa controindicata.
Tassa di rilascio per chilometro-linea	500	
Tassa annuale (nel caso che la concessione abbia una validità superiore ad un anno) per chilometro-linea	500	La tassa di cui alla lettera a) deve essere versata prima della concessione e la quietanza modello 72-A rilasciata dall'Ufficio del Registro, ovvero l'attestazione dell'effettuato versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio stesso va unita alla domanda di autorizzazione. La tassa di cui alla lettera b) deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'autorizzazione medesima.
Autorizzazione per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre:		
a) Tassa di rilascio	10.000	
b) Tassa annuale	6.000	
Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327, dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per la produzione a scopo di vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici:		
a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione).	5.000	
b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione).	12.000	
c) per officine che impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) .	20.000	

Art. 9.

Nel caso di infrazione alle disposizioni della presente legge, è estesa, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla tabella annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative o da leggi speciali, la pena pecuniaria prevista dall'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'articolo 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Art. 10.

Il Governo è delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le

modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Le tasse, di cui all'articolo 1, n. 22, lettera b), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera b), n. 43, lettera b), le tasse annuali di cui all'articolo 8 della presente legge, nonché le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1° gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.